



Associazione Nazionale Finanziari d'Italia

- Presidenza Nazionale -

"Centro di Assistenza Legale e Pensionistica"

Via della Batteria di Porta Furba, 34 - 00181 Roma

Tel.06.8084270 - Fax 06.8078614

e mail: assistenzalegale@assofinanziari.it

COMUNICATO: AGGIORNAMENTO - RIMBORSO IRPEF - 13.04.2024

L'Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 91 del 2024 è intervenuta per chiarire il criterio di imposizione fiscale sulla buonuscita erogata dal Fondo Assistenza per i Finanziari.

Secondo l'Agenzia, le conclusioni contenute nella risposta ad interpello n. 425 del 2023 sono estendibili anche al FAF, con la conseguenza che la base imponibile dell'importo in liquidazione dovrà essere determinata al lordo della riduzione di euro 309,87 per ciascun anno di servizio, comprensiva ANCHE della quota riferibile al periodo di anzianità convenzionale, pari a cinque anni.

Con riferimento alle indennità già corrisposte ed integralmente assoggettate a tassazione, l'Ufficio ha evidenziato che *"il termine per la presentazione delle istanze di rimborso è quello previsto dall'articolo 38 del DPR 29 settembre 1973, n. 602 (quarantotto mesi dalla data del versamento stesso).*

Tuttavia, a parere di chi scrive, la norma richiamata dall'Agenzia è inapplicabile al caso. È importante, infatti, rimarcare che il F.A.F. ha applicato, ai fini dei criteri impositivi, la circolare del Ministero delle Finanze 5 febbraio 1986, n. 2 (parte prima), **salvo oggi ritenuta erronea dalla stessa Agenzia.**

Per l'evidente errore ingenerato dal Ministero delle Finanze nell'aver impartito criteri di tassazione incoerenti, riteniamo applicabili le disposizioni recate in materia di ***ritenuta diretta***, secondo le quali la domanda di rimborso può presentarsi entro il termine di cui all'art. 2946 c.c. (prescrizione decennale).

Inoltre, poiché, gli errori della Pubblica Amministrazione non possono ricadere sul contribuente, che ignaro sino al 2023 ha posto legittimo affidamento sull'operato della stessa, *sosteniamo e sosterremo in tutte le sedi competenti che il termine di decadenza della domanda di rimborso, quale che esso sia (decennale e\o quadriennale), dovrà partire dal 2023, ovvero dalla conoscenza dell'errore in cui è in corsa la P.A.(2023).*

In conclusione, alla luce della recente risposta ad interpello, è **confermata la validità dell'iniziativa avviata dal Centro di Assistenza Legale ANFI per la rivendicazione del rimborso dell'imposta Irpef pagata in eccedenza.** Per le richieste dei rimborsi *ultra quadriennali* ci sarà sicuramente da dar battaglia - lo sapevamo - ma non per questo, ci daremo per vinti in partenza, non potendo condividere la posizione assunta dall'Agenzia dell'Entrate circa il termine di decadenza per la presentazione della domanda di rimborso.

F.to Responsabile Centro di Assistenza Legale e Pensionistica

Mario Avv. Bacci